

Segreteria Generale

Ufficio di Giustizia Federale
Prot./AP/ic/1355/2020
Roma, 5 marzo 2020

Agli atleti
Esposito Carmine
Esposito Gianluca
c/o Avv. Raffaele Giorgio
Tramite pec: studiolegalegiorgio@mypec.eu

ASD Rari Nantes Arechi
c/o avv. Giuseppe Iannicelli
Tramite pec: avvgiuseppeiannicelli@pec.ordineforense.salerno.it
info@pec.rarinantesarechi.org

Comitato Regionale Campano
Tramite mail: crcampania@federnuoto.it

Oggetto: Tribunale Federale II Sezione Procedimenti riuniti Esposito Carmine ed Esposito Gianluca/ ASD Rari Nantes Arechi avverso diniego concessione nulla-osta; Procedimenti n.7413-7414/2019 – Decisione 3/2020 del 2/03/2020.

Con la presente si notifica il la decisione ella II Sez. del Tribunale Federale depositata in data 2/03/2020.

“In data 14.11.2019 pervenivano presso la Federazione i ricorsi degli atleti Gianluca Esposito e Carmine Esposito, con i quali chiedevano, in via cautelare, di sospendere l’efficacia dei tesseramenti per la società resistente ASD RARI NANTES ARECHI con cessione - sempre in via cautelare - del nulla osta al trasferimento per altra società, e nel merito, di annullare ovvero dichiarare nulli i rinnovi dei tesseramenti effettuati dalla società resistente e concedere lo svincolo ai sensi dell’art. 16.8 R.O.

In particolare, i due atleti, nei propri ricorsi, sostenevano di aver intrattenuto per svariati anni, con la società ASD RARI NANTES ARECHI, un rapporto di lavoro sportivo, rinnovato senza soluzione di continuità sino agli ultimi contratti sottoscritti (quanto a Carmine in data 10.7.2018 e quanto a Gianluca in data 30.6.2016), da cui era originato un loro tesseramento in favore della predetta società.



L'accordo sottoscritto, prevedeva altresì, sia la proprietà del cartellino in capo agli stessi, che il rilascio di nulla osta anticipato - da parte della società - al momento di sottoscrizione del contratto/rinnovo; ciò nonostante gli atleti scoprivano, solo al momento della richiesta di nuovo tesseramento (per la stagione in corso) presso altra società, che la società ARECHI aveva provveduto al rinnovo del tesseramento in proprio favore.

L'atleta Gianluca riferiva inoltre che il suo contratto si era protratto solo fino alla stagione 2016/17, mentre egli stesso era rimasto inattivo dallo svolgimento di attività sportiva per la stagione 2017/18.

Il Tribunale fissava l'udienza per la discussione per il giorno 11.12.2019, assegnando alle parti i termini di rito per la presentazione di memorie e documenti.

Si costituiva con rituali memorie la società ASD RARI NANTES ARECHI nella quali deduceva, in via preliminare per entrambi i ricorsi il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, in ragione della falsità delle scritture private inter partes ed, in ogni caso, in ragione della esistenza - per entrambi gli atleti - di una clausola compromissoria inserita nelle relative scritture private, che prevedeva la devoluzione della controversia ad un Collegio Arbitrale secondo i regolamenti della FIN.

Quanto al merito, nello specifico, relativamente al ricorso di Gianluca Esposito, la ARECHI deduceva la falsità, nullità, invalidità, inefficacia e carenza dei contratti prodotti, per non avere mai concluso, la società, alcun contratto di lavoro sportivo scritto con l'atleta e per non aver mai concordato nè il rilascio del nulla osta al trasferimento ad altra società, nè la corresponsione di somme di denaro per prestazioni sportive.

Deduceva ancora la ARECHI che i contratti prodotti, ex adverso, apparivano falsi in quanto redatti dal sig. De Rosa Gianluca, Presidente, il quale li avrebbe sottoscritti dopo la sua uscita dalla società e dopo la presentazione delle proprie dimissioni.

Concludeva altresì che la scrittura privata era stata falsamente retrodatata e stata predisposta dal De Rosa in epoca successiva alle stesse dimissioni.

Pertanto, secondo la società, il tesseramento avvenuto d'ufficio per la stagione 2018/2019 - stagione nella quale l'atleta unilateralmente deduceva di non disputare alcuna partita - "superava" il dettato dell'accordo di concessione del nulla osta contenuto nella scrittura privata datata 30.06.2016.

Sempre a menzione della resistente, l'art. 7 della citata scrittura, subordinerebbe la validità della stessa all'ulteriore stipula del contratto di proprietà del cartellino, contratto mai sottoscritto, con la conseguenza che la scrittura invocata è da ritenersi priva di efficacia; e ciò anche in quanto mai stata ratificata.

L'ASD RARI NANTES ARECHI, infine, rappresentava una serie di circostanze circa il contenuto di accordi di lavoro, di natura economica e circa la mancanza di interesse di altra squadra per il tesseramento dell'atleta: questioni queste che il Tribunale non ritiene pertinenti per quanto espresso nella motivazione che segue.

Quanto al ricorso dell'atleta Carmine, la società assumeva nel merito, sostanzialmente, le medesime eccezioni sollevate per il ricorso dell'atleta Gianluca Esposito, con particolare riguardo alla dichiarata falsità per retrodatazione ed inefficacia della ultima scrittura inter partes, del 10.7.2018, ribadendo che non era stato concordato alcun rilascio del nulla osta al trasferimento ad altra società.

Inoltre, deduceva una serie di fatti afferenti gli aspetti lavorativi ed economici che il Tribunale parimenti ritiene non pertinenti ai fini del decidere, oltre che ininfluenti per le ragioni espresse in motivazione, tra cui quelle relative alla propria limitata competenza ratio materiae, ed in particolare quella secondo la quale la società non avrebbe concluso alcun contratto di lavoro sportivo scritto con il sig. Esposito Carmine, in favore del quale, invero, avrebbe solo mantenuto l'impegno di assumerlo presso altra società, (estranea alle parti in giudizio), dalla quale – successivamente - lo stesso atleta avrebbe presentato le dimissioni per favorire le proprie prestazioni lavorative in favore di ulteriore società facente Capo al Sig. De Rosa.

Infine la ASD RARI NATNES ARECHI si dimostrava disponibile a reintegrare l'atleta nella squadra per il campionato di serie A2 di pallanuoto, ma solo in virtù dell'esistenza di un originario accordo verbale che, in cambio del lavoro prestato, permetteva all'Esposito di allenarsi e gareggiare con la società.

Per entrambi i ricorsi, la società chiedeva in via istruttoria ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto indicate al punto 2 delle relative memorie difensive, ed infine, concludeva: in via preliminare, per la dichiarazione di incompetenza e carenza di giurisdizione del Tribunale in favore del Collegio Arbitrale previsto dalle clausole compromissorie contenute nelle scritture intercorse tra le parti; nel merito, rigettare il ricorso per falsità, nullità, invalidità, inefficacia e carenza delle scritture private, con conferma del tesseramento d'Ufficio con l'ASD Rari Nantes Arechi di entrambi gli atleti per l'anno agonistico 2019 / 2020.

Si celebrava dunque, in data 11.12.2019, la prima udienza, nella quale il Tribunale disponeva la riunione dei ricorsi in ragione della connessione oggettiva a parzialmente soggettiva.

All'esito della riserva assunta in udienza, con provvedimento del 17.12.2019 il Tribunale, in via cautelare così disponeva: "concede lo svincolo ai ricorrenti; ammette la prova per testi articolata da parte ricorrente nella persona del Sig. Gianluca De Rosa e rinvia per la sua assunzione alla udienza del 14.1.2020; Riservato e fatto salvo ogni provvedimento, anche sulle richieste istruttorie formulate dalla società ricorrente"

Alla successiva udienza del 14.1.2020 il Tribunale, verificata la mancata notifica del provvedimento presso la pec del difensore costituito in atti (essendosi provveduto alla notifica solo presso la pec della società), disponeva un rinvio per i medesimi incumbenti all'udienza del 12.2.2020.

Alla citata udienza del 12.2.2020, presenti entrambe le parti costituite, veniva escusso il teste Gianluca De Rosa. Il Tribunale assunta la prova orale, rigettava le ulteriori istanze istruttorie e la richiesta produzione documentale richiesta da entrambe le parti poiché tardiva, e tratteneva la causa in decisione.

Il Tribunale, letti gli atti di causa ed esaminata la fattispecie osserva quanto segue.

Va preliminarmente confermata la competenza ratio materie di codesto Tribunale, già dichiarata nel provvedimento del 17.12.2019.

Ciò in quanto, la devoluzione che la parti hanno previsto nella richiamate scritture private, opera una devoluzione ad un collegio arbitrale secondo quanto istituito dalla federazione.

L'art 1) del cd. Regolamento Arbitrati, così come approvato e vigente, espressamente prevede che " Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali a contenuto strettamente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali ai sensi dello Statuto Federale".

Osserva il Tribunale come, nel caso di specie, in primo luogo, le domande contenute nei ricorsi presentati dagli atleti ai sensi dell'art. 16.8 R.O., ovverosia la richiesta di svincolo, sia materia di competenza specifica dell'adito Tribunale Federale II Sezione ai sensi dell'art. 66 RGS, , ed in secondo luogo, come la precisa domanda proposta con il ricorso non rivesta una controversia a contenuto strettamente patrimoniale.

Ritiene pertanto il Tribunale che sussista la propria competenza a decidere, in riferimento e limitatamente alla quesitone relativa allo svincolo invocato, demandando all' eventuale iniziativa delle parti, nei termini che riterranno opportuni, le residuali questioni di natura patrimoniale non rientranti nella competenza del predetto organo di giustizia.

Respinge pertanto la eccezione sollevata dalla società resistente sul punto delle domande rivolte ai sensi dell'art. 16.8 RO.

Quanto al merito della controversia, sempre limitatamente alla richiesta di svincolo, ritiene il Tribunale che lo svolgimento del giudizio confermi le ragioni di parte ricorrente.

Nello specifico:

Quanto alla sottoscrizione dei contratti, rileva il Tribunale come, sia dall'esame dell'ultimo contratto agli atti, che dalle risultanze della testimonianza del Sig. De Rosa, emerga senza ombra di dubbio una concessione dello svincolo da parte della società.

Invero, il teste De Rosa, ha riferito che il rilascio del nulla osta da parte della società è avvenuto (come era solito accadere per tutti gli atleti) al momento della sottoscrizione dei contratti. E ciò in quanto egli stesso, nella qualità di presidente rivestita all'epoca, aveva provveduto personalmente al relativo rilascio in occasione degli ultimi contratti firmati con gli atleti, rispettivamente nell'anno 2018 per l'atleta Carmine e nell'anno 2016 per l'atleta Gianluca (in riferimento al contratto con valenza biennale)

Le contestazioni della società sul punto appaiono dunque infondate.

Né appare condivisibile né provata la circostanza sollevata dalla ASD RARI NANTES ARECHI circa la mancanza di poteri in capo al De Rosa, il quale avrebbe provveduto alla sottoscrizione degli stessi successivamente alla cessazione della sua carica.

Ebbene, sul punto, appare provato per tabulas, che il Sig. De Rosa, avendo presentato le proprie dimissioni in data 23.7.2018 - approvate alla Assemblea del 30.7.2018 - al momento di sottoscrizione dei contratti dei due atleti, stipulati rispettivamente il 30.6.2016 ed il 10.7.2018, godesse di pieni poteri di firma.

Le ulteriori deduzioni della società circa la lamentata falsità dei contratti - per essere stati questi "falsamente datati e predisposti da De Rosa successivamente alle proprie dimissioni" è rimasta parimenti priva di riscontro probatorio.

Ritiene il Tribunale che anzi tale circostanza sia ampiamente sconfermata da quanto riferito dal teste assunto, nonché dal fatto che la stessa parte deducente non ha articolato alcun mezzo di prova, se non genericamente, sul punto della asserita retrodatazione.

Appare invece come la dichiarazione resa al verbale della udienza del 12.2.2020 (con la quale la resistente ha affermato che lo Statuto non prevedeva i poteri di firma del presidente della società, richiedendone così una tardiva, oltre che inammissibile, acquisizione in atti solo in fase di udienza), sia confliggente con quanto in precedenza sostenuto nella memoria di costituzione. Talché, la lamentata falsità dei contratti, è allo stato da considerarsi come una mera allegazione di parte sformata di supporto probatorio.

Del pari infondate sono da considerarsi le ulteriori deduzioni circa una inefficacia e/o mancata ratifica delle parti degli impegni e delle pattuizioni assunte in occasione degli ultimi contratti e quindi in occasione del rilascio del nulla osta.

Sempre dalle dichiarazioni del teste De Rosa emerge infatti come entrambe le parti abbiano dato esecuzione ai predetti impegni.

Ci si riferisce, per quanto di competenza del Tribunale, e tralasciando gli aspetti patrimoniali che esulano dal presente giudizio, al fatto che gli atleti - come emerso in udienza - abbiano effettivamente svolto attività sportiva in favore della resistente e che quindi questa la abbia accettata.

Stesso valga anche per l'ulteriore circostanza allegata dalla resistente, circa la subordinazione ad eventuali contratti di proprietà del cartellino, circostanza anch'essa smentita per tabulas e dalle risultanze testimoniali.

Altresì prive di pregio appaiono le deduzioni circa l'unilaterale tesseramento d'ufficio dell'atleta Gianluca Esposito per la stagione 2018 / 2019 che a dire della società annullerebbe il precedente nulla osta concesso sin per tale stagione.

Ne discende che il tesseramento avvenuto in disprezzo del nulla osta concesso, per tutti i motivi che il Tribunale rinviene nella presente decisione, debba essere annullato.

Vanno altresì rigettate le istanze istruttorie formulate dalla società, peraltro richieste sulle intere deduzioni di merito (testualmente sulle circostanze di cui al punto 2), che non appaiono neppure debitamente articolate in specifici capitoli di prova, restando invero in parte generiche e comunque ininfluenti poiché attinenti a questioni e circostanze sulle quali il Tribunale non è chiamato a decidere.

Quanto alle ulteriori deduzioni delle parti circa l'avvicendamento dei vari contratti nel corso degli anni, nonché sulla sussistenza ed evoluzione delle pattuizioni di prestazioni lavorative e patrimoniali inter partes, ritiene il Tribunale di non doversi pronunciare esulando dalle proprie competenze e rimettendo alle parti stesse l'eventuale iniziativa, anche dinanzi ai richiamati Collegi arbitrali.

Il Tribunale, ritiene infine ininfluenti, oltre che non provate altre sollevate questioni attinenti ad una serie di accordi verbali relativi alla permuta del rilascio del cartellino, a fronte vicende relative ad un presunto contratto di sponsorizzazione.

Tutto quanto sopra ritenuto il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie i ricorsi presentati dagli atleti concede in via definitiva lo svincolo già disposto in via cautelare in data 17.12.2019, ed annulla il rinnovo del tesseramento degli atleti Carmine e Gianluca Esposito effettuato dalla ASD RARI NANTES ARECHI. Dispone la restituzione delle tasse di ricorso. Si comunichi."

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(Antonello Panza)

